



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (RM) SIRENA     | Presidente  |
| (RM) PATTI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) GULLO      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CESARO     | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 25/09/2020

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 6.3.2015, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 27.840,00, da rimborsare in 120 rate da € 232,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 31.1.2018, dopo il pagamento della rata n. 34.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 3.337,36, a titolo di rimborso di oneri non dovuti. Inoltre, chiede il rimborso di € 200,00, a titolo di spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo – in via preliminare – che la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, *Lexitor*, sull'esatta interpretazione da riconoscersi all'art. 16 della Direttiva UE n. 48/2008, non è applicabile nel caso di specie. Inoltre, rileva la natura *up-front* delle commissioni di attivazione in quanto volte "a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito"; la natura *up-front* della commissione rete esterna in quanto volta a remunerare "l'attività e l'assistenza prestata fino all'erogazione del prestito" da parte dell'agente incaricato. In proposito afferma che tali costi sono stati interamente versati all'agente. Inoltre, rileva la natura *up-front* delle spese di istruttoria e di notifica. Afferma infine che, in sede di conteggio estintivo, è stato rimborsato l'importo di € 2.122,99, a titolo di commissioni di



gestione, pacificamente rimborsabili, secondo quanto previsto in contratto, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 15812 del 14.9.2020, questo Collegio ha ritenuto che le commissioni di gestione vadano rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis* calcolato sul loro intero importo, senza operare la deduzione di € 50,00 contrattualmente prevista. Ha invece ritenuto *up-front* le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle della rete esterna.
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in



cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.398,43, come risulta dalla seguente tabella:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 34  |
| rate residue               | 86  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,20% |
|-------|-------|

| % restituzioni              |        |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare    | 71,67% |
| - in proporzione alla quota | 53,93% |

| n/c                   | ▼                             | restituzioni |                        |                               |                       | tot ristoro |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                       |                               | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |             |
| <input type="radio"/> | comm. attivazione (up front)  | € 1.146,95   | € 821,98               | € 618,50                      |                       | € 618,50    |
| <input type="radio"/> | comm. gestione (recurring)    | € 3.031,83   | € 2.172,81             | € 1.634,94                    | € 2.122,99            | € 49,82     |
| <input type="radio"/> | comm. rete esterna (up front) | € 2.728,32   | € 1.955,30             | € 1.471,27                    |                       | € 1.471,27  |
| <input type="radio"/> | spese istruttoria (up front)  | € 480,00     | € 344,00               | € 258,84                      |                       | € 258,84    |
| <input type="radio"/> | rimborsi senza imputazione    |              |                        |                               |                       | € 0,00      |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 2.398,43 |
| interessi legali           | si         |

- Sul suddetto importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.
- Parte ricorrente chiede altresì la restituzione dell'importo di € 166,26 a titolo di commissione di estinzione anticipata, asserendo che sarebbe stata illegittimamente addebitata. Nella specie, il debito residuo, sulla cui base è stata calcolata la commissione di estinzione anticipata, non tiene conto degli oneri riconosciuti in sede di conteggio estintivo né delle rate insolute (conformemente alle predette disposizioni contrattuali). Si ricorda che l'applicazione della penale risulta consentita nella misura massima dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, salvo diversa regolamentazione contrattuale. Nel caso di specie, la penale è superiore all'1%. Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata. Il convenuto ha, infatti, violato la norma imperativa di cui all'art. 125 *sexies* TUB, richiamata testualmente nel contratto, che lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il suo importo non superi le soglie ivi indicate, sempre che il cliente non fornisca prova del fatto che un siffatto importo non sia equo e oggettivamente giustificato ancorché contenuto nei limiti fissati per legge.
- Non può invece accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.564,69 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA